



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 1 (Atto di Ginevra)

Traduzione non ufficiale

ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Indice degli articoli Capo I: Disposizioni introduttive e generali Articolo 1: Abbreviazioni
Articolo 2: Oggetto Articolo 3: Autorita' competente Articolo 4: Registro internazionale Capo
II: Domanda e registrazione internazionale Articolo 5: Domanda Articolo 6: Registrazione
internazionale Articolo 7: Tasse Articolo 8: Periodo di validita' delle registrazioni
internazionali Capo III: Protezione Articolo 9: Impegno a garantire la protezione Articolo
10: Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti Articolo 11:
Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate
Articolo 12: Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico Articolo 13:
Salvaguardie rispetto ad altri diritti Articolo 14: Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso
Capo IV: Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali Articolo 15:
Rifiuto Articolo 16: Ritiro del rifiuto Articolo 17: Periodo transitorio Articolo 18: Notifica
della concessione della protezione Articolo 19: Invalidazione Articolo 20: Modifiche e altre
iscrizioni nel registro internazionale Capo V: Disposizioni amministrative Articolo 21:
Appartenenza all'Unione di Lisbona Articolo 22: Assemblea dell'Unione particolare Articolo
23: Ufficio internazionale Articolo 24: Finanze Articolo 25: Regolamento di esecuzione Capo
VI: Revisione e modifica Articolo 26: Revisione Articolo 27: Modifica di determinati articoli
da parte dell'Assemblea Capo VII: Disposizioni finali Articolo 28: Condizioni e modalita' per
aderire al presente atto Articolo 29: Data di validita' delle ratifiche e delle adesioni Articolo
30: Divieto di riserve Articolo 31: Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967
Articolo 32: Denuncia Articolo 33: Lingue del presente atto; firma Articolo 34: Pagina del
depositario

Articolo 1 Abbreviazioni

Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per: (i.) «Accordo di Lisbona», l'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958; (ii.) «atto del 1967», l'Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979; (iii.) «presente

atto», l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto; (iv.) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25; (v.) «convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata; (vi.) «denominazione di origine», una denominazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto i); (vii.) «indicazione geografica», un'indicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto ii); (viii.) «registro internazionale», il registro internazionale tenuto presso l'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 4 come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati; (ix.) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale; (x.) «domanda», una domanda di registrazione internazionale; (xi.) «registrato», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto; (xii.) «zona geografica di origine», una zona geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 2; (xiii.) «zona geografica transfrontaliera», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe; (xiv.) «parte contraente», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto; (xv.) «parte contraente di origine», la parte contraente in cui è situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui è situata la zona geografica di origine transfrontaliera; (xvi.) «autorità competente», il soggetto designato conformemente all'articolo 3; (xvii.) «beneficiari», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtù della legislazione della parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un'indicazione geografica; (xviii.) «organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, punto iii), per divenire parte del presente atto; (xix.) «Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; (xx.) «Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione; (xxi.) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it